



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 E-mail: [protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

**COPIA**

DETERMINA GENERALE N. 140

**DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 25 del 15-07-2019**

OGGETTO: Lavori Di Messa In Sicurezza Della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie (Santa Maria Delle Grazie), sita nella frazione di Pago Fg. 8 p.lla B. Approvazione perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore di lavori in ordine alla MODIFICA CONTRATTUALE da inquadrarsi ai sensi del comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che a seguito degli eventi tellurici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti, non ultimo quello del 18 gennaio 2017, che hanno provocato un violento sciame simico con diverse scosse di magnitudo superiore a cinque riportando notevole incidenza anche nel territorio del Comune di Capitignano, si è riscontrata la necessità di realizzare opere provvisorie di messe in sicurezza intese quali puntellamenti e interventi con analogo finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

**Vista** l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

**Visto** in particolare l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- *Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;*
- *Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
- *Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."*

**Vista**, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044228 del 03/09/2016, dai quali si evince che *“le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività”* indicate nel periodo sopra riportato sono le seguenti:

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. Trasporti pubblici e privati;
5. Sistemazioni alloggiative alternative;
6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;
7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista.

**Rilevato** che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che *“Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro”*.

**Visto** l'art. 5 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016.

**Preso atto** della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità”.

**Vista** la nota della Soprintendenza di L'Aquila con protocollo MIBAC-SABAP-AQ-63-0007362 del 30/11/2018 ed acquisita al protocollo comunale n. 5515 del 01/12/2018 con la quale è stato ribadito lo stato di degrado dell'immobile in oggetto ed è stato invitato il Comune, *“in assenza di iniziativa da parte della Curia proprietaria del bene, ad intervenire per interrompere il perdurare dello stato di degrado della Chiesa”*.

**Vista** la nota dell'Arcidiocesi di L'Aquila con protocollo n.120/18 del 20/12/2018 ed acquisita al protocollo comunale n. 5902 del 20/12/2018 con la quale è stato chiesto all'Amministrazione del Comune di Capitignano di adoperarsi *“affinché siano poste in essere le azioni finalizzate ad arrestare l'evidente degrado ed a contenere i rischi derivanti dall'aggravio dello stato di danneggiamento dell'edificio”*.

**Che** al fine di dare esecuzione ai lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Maria SS. Delle Grazie (Santa Maria delle Grazie), sita nella frazione di Pago si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico del servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella

direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione del C.R.E..

**Visto** il progetto redatto dall'Ing. Alessio Ciuffetelli e dall'Arch. Bruno Petrella, incaricati con determina dell'Ufficio Sisma – Protezione Civile n. 2 del 24/01/2019, acquisito agli atti di questo Comune in data 02.02.2019 Prot. 520.

**Preso atto** che con nota MIBAC-SABAP-AQ630001087 del 27/02/2019 acquisita al protocollo comunale n. 933 del 27/02/2019 è stato approvato il progetto dei lavori di “messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nella frazione di Pago nel Comune di Capitignano” redatto dall'Ing. Alessio Ciuffetelli e dall'Arch. Bruno Petrella, per un importo complessivo di € 30.774,36 di cui al seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>		
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>25.083,44</b>
- di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.084,21
- importo dei lavori a base di gara	€	20.999,23
I.V.A. sui lavori (10%)	€	2.508,34
Spese tecniche (ai sensi D.L. 17 ottobre 2016, n. 189) 10% dei lavori + C.I. 4% comprensive di IVA 22%	€	3.182,58
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>30.774,36</b>

**Preso atto**, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 06.03.2019 si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di “messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nella frazione di Pago nel Comune di Capitignano” redatti dall'Ing. Alessio Ciuffetelli in ATP con dall'Arch. Bruno Petrella.

**Visti** gli elaborati in ordine alla perizia di assestamento e suppletiva - “modifica contrattuale”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “*MESSA IN SICUREZZA DI UNA CHIESA SITA A CAPITIGNANO NELLA FRAZIONE DI PAGO DENOMINATA SANTA MARIA DELLE GRAZIE*” DANNEGGIATA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVP”, redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Alessio Ciuffetelli e Arch. Bruno Petrella, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 3351 del 15.07.2019 di seguito indicati:

- *Relazione tecnica;*
- *Computo metrico estimativo lavori;*
- *Elenco prezzi.*

**Preso atto** che la perizia di variante e suppletiva è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per la necessità di porre in opera ulteriori accorgimenti atti a preservare il tavolato del controsoffitto da eventuali sfregamenti con le Tavole del puntellamento, si è deciso, a seguito di consulenze informali con gli uffici preposti, di porre in opera un telo di tipologia tessuto non tessuto.

**Verificata** la correttezza degli stessi rispetto alla fattispecie normativa di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, anche in merito al valore percentuale da rispettare pari al 15% del valore iniziale del contratto; acclarato, inoltre, che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e non deriva da errori od omissioni del progetto esecutivo.

**Tenuto conto** che l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola pari ad € **2.098,66** di cui € 62,95 per oneri di sicurezza, rispetta i limiti di legge.

**Visto** il comma 2 dell'art. 106 (*“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”*) del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, che testualmente recita:

*“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”*

**Visto** il comma 12 dell'art. 106 (*“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”*) del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, che testualmente recita:

*“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

**Ritenuta** la “modifica contrattuale” in parola rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e ritenuto dover procedere alla relativa approvazione.

**Constato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata.

**Dato atto** che la ditta ERCOLE ALESSANDRO è munita del requisito previsto dall'art. 8, comma 5 lettera a), del Decreto Legge n. 189/2016 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 229/2016, giusta documentazione prodotta in data 06.03.2019 prot. 1057.

**Che** l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 56 del 2017, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara.

**Rilevato** che, in relazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto:

- ai sensi dell'art. 37 comma 1 e comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 questa Stazione Appaltante può procedere direttamente ed autonomamente;
- trova applicazione il disposto dell'art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs n. 50 e, pertanto, si può procedere mediante affidamento diretto.

**Precisato** che le procedure di affidamento dovranno, comunque, essere rispettose dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, rotazione, come enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1097/2016, nonché al recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato.

**Dato atto** che il Codice Univoco dell'Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria del servizio dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **UFMT7U**.

**Considerato** che in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z84274FDAF**.

**Che**, il Comune di Capitignano "*si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale*".

**Visto** che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

**Visto** l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

**Ritenuto** che possano ritenersi concluse le premesse,

## DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante del dispositivo.**

2. di **approvare** gli elaborati predisposti in ordine alla perizia di assestamento e suppletiva - “**modifica contrattuale**”, da inquadrarsi ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori di “**MESSA IN SICUREZZA DI UNA CHIESA SITA A CAPITIGNANO NELLA FRAZIONE DI PAGO DENOMINATA SANTA MARIA DELLE GRAZIE” DANNEGGIATA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI**”, redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Alessio Ciuffetelli e Arch. Bruno Petrella, ed acquisiti al protocollo comunale al n. 3351 del 15.07.2019 di seguito indicati:

- *Relazione tecnica;*
- *Computo metrico estimativo lavori;*
- *Elenco prezzi.*

3. di **affidare** conseguentemente alla Ditta **ERCOLE ALESSANDRO** con sede in Capitignano, Via Riocco n° 7, P.I. 01135310660, i lavori suppletivi di che trattasi, per un importo complessivo di **€ 22.575,10** oltre IVA nella misura di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. di **far gravare** l’ulteriore spesa aggiuntiva complessiva di **€ 2.063,64** sull’impegno n. **33 del 2019**, ad integrazione di quanto già impegnato con determinazione n. 9 del 06.03.2019, sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.09.008** (ex cap **1900 art. 18**) – Corrente esercizio finanziario.

5. Di **ATTESTARE** che alla data di adozione della presente determinazione, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è divenuta efficace.

6. Di **dare atto** che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate.

7. Di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

8. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

10. Di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

- Alla Ditta "ERCOLE ALESSANDRO.";

- Al Direttore dei Lavori, Ing. Ciuffetelli Alessio in A.T.P. con l'Arch. Bruno Petrella.

F.toIng. Chiara Recchiuti

Il Responsabile  
dell'Ufficio Sisma

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili  
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 15-07-2019

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
F.to Dott. LAURENZI FABIO

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 15-07-2019

pubblicazione n. 370

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-07-2019

Il Responsabile  
dell'Ufficio Sisma

F.toIng. Chiara Recchiuti

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 15-07-2019

Il Responsabile  
dell'Ufficio Sisma  
F.to Ing. Chiara Recchiuti

---